



2. VIOLAZIONE DI LEGGE

In secondo luogo, **l'ordinanza del Comune di Firenze n. 4498/2003 è illegittima per violazione di legge sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.**

La riserva alle autovetture trova la sua unica motivazione nella *'salvaguardia della pubblica incolumità e per una migliore e più fluida circolazione veicolare'*. Alla luce del provvedimento non si comprendono le ragioni in fatto e in diritto che ne costituiscono il fondamento. Sul punto, l'art. 3 legge n. 241/90 prevede espressamente che *'Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria'*. A ciò si aggiunga che, le espressioni *'salvaguardia della pubblica incolumità'* o *'migliore e più fluida circolazione'* rappresentano la pedissequa trasposizione del dato normativo. In altri termini, l'ordinanza richiama due concetti che, lungi dal rappresentare la motivazione, costituiscono principi e obiettivi previsti dall'art. 1 del Codice della Strada e dunque valevoli per qualunque ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale: sicurezza delle persone (art. 1 commi 1 e 2, Codice della Strada) e miglioramento della fluidità (art. 1 co. 2 Codice della Strada). La necessità della motivazione è ribadita, con specifico riguardo alla materia della circolazione stradale, dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) secondo il quale *'i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari... con ordinanze motivate...'*. Non solo, l'ordinanza comunale nel prevedere in maniera ingiustificata la riserva alle sole autovetture finisce col violare anche l'art. 185 Codice della Strada ai sensi del quale le autocaravan, *'ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli'*. Non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni. Tuttavia, nel caso di specie si discute della

manca di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo e, quindi, della deroga alla generale equiparazione tra veicoli prevista dall'articolo 185 Codice della Strada.

3. ILLOGICITÀ

La riserva alle autovetture appare altresì illogica in relazione agli asseriti motivi che la sostengono. **Non si ravvisa alcun nesso logico tra la tipologia di veicolo (autovetture) e la salvaguardia della pubblica incolumità e la fluidità della circolazione.**

24 aprile 2013

Con provvedimento della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. 02805 del 24 aprile 2013, il Comune di Firenze ha revocato l'ordinanza n. 4498/2003 disponendo che il parcheggio in via Tiziano può essere fruito da tutti i veicoli a tre o quattro ruote. Per ottenere il rispetto della legge, si è reso necessario chiedere l'intervento del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con nota prot. 1601 del 15 marzo 2013 aveva invitato l'amministrazione comunale a modificare l'ordinanza n. 4498/2003.** Un'azione evitabile giacché la normativa che disciplina la circolazione stradale delle autocaravan è in vigore sin dal 1991. Sin dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, l'azione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando all'ente proprietario della strada di annullare un provvedimento *anticamper*, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti invece di cogliere l'occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal Ministero. L'opera meritoria del Ministero si esplica a 360°, in particolare nei corsi di aggiornamento e nei convegni dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli organi di polizia.